

(N. 2422-A)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COLONIE)

(RELATORE FERRETTI)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 30 gennaio 1958 (V. Stampato n. 3065)

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 1° FEBBRAIO 1958

Comunicata alla Presidenza il 26 febbraio 1958

Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per il riconoscimento all'estero degli obblighi alimentari, firmata a New York il 20 giugno 1956.

ONOREVOLI SENATORI. — È opportuno ed, anzi, potremmo dire, doveroso dare i nostri suffragi al presente disegno di legge — tendente ad autorizzare il Capo dello Stato a ratificare la Convenzione internazionale per il riconoscimento all'estero degli obblighi alimentari, firmata a New York il 20 giugno 1956 e a dare piena ed intera esecuzione ad essa — prima della fine di questa legislatura.

Nessuno può, infatti, opporsi a che entrino al più presto in vigore norme giuridiche di carattere e d'efficacia internazionali atte a richiamare all'assolvimento del proprio dovere quei cittadini che, recatisi al di là delle frontiere, si siano resi inadempienti verso i propri familiari, rimasti in patria, persino nell'obbligo, morale prima che giuridico, d'assicurare loro il pane.

Purtroppo, tale inadempienza si è dovuta spesso lamentare, senza che i creditori degli alimenti avessero a propria disposizione una procedura atta a far valere i loro crediti. Questa procedura viene ora offerta dalla Convenzione in esame.

L'Italia, costretta a far emigrare molti dei propri figli, è il Paese che, forse, più d'ogni altro lamenta casi di famiglie condannate all'indigenza per l'abbandono di esse da parte d'emigranti che pur sarebbero obbligati a corrispondere loro gli alimenti; perciò tra noi maggiormente si apprezza la giustizia e l'utilità della presente Convenzione che mira a far cessare questo deplorabile stato di cose.

Se il principio che ispira l'atto sottoscritto a New York il 20 giugno 1956 è, anzitutto, di carattere morale, non manca ad esso anche una piena giustificazione economica perchè è

evidente che l'emigrante va all'estero dopo essere stato, con sacrificio dell'intera collettività nazionale, oltrechè dei suoi familiari, allevato, educato, preparato ad un determinato lavoro, ed è perciò giusto che egli non spenda tutto il suo guadagno nel Paese dove risiede ma, con rimesse alla Madre Patria, restituisca almeno in parte ciò che da essa ha ricevuto.

È da augurarsi che alla Convenzione, già sottoscritta da Stati nei quali, come la Francia e il Brasile, fortissima è la nostra immigrazione, aderiscano altri Paesi, come Stati Uniti d'America, Argentina e Canada, nei quali pure i lavoratori italiani sono in gran numero ed hanno contribuito, ed ancora contribuiscono, in misura notevole all'incremento dell'economia locale.

FERRETTI, *relatore.*

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione internazionale per il riconoscimento all'estero degli obblighi alimentari, firmata a New York il 20 giugno 1956.

### Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 14 della Convenzione stessa.